REGOLAMENTO (CE) N. 527/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1995

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 (3), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che, per taluni formaggi, i limiti del valore franco frontiera sono modificati, tramite fissazione in ecu, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1995, dal regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4), che tale regolamento prevede la possibilità di adeguare i valori suddetti tenendo conto delle modifiche del prezzo indicativo del latte nonché del regime agromonetario applicabile nella politica agricola comune; che è pertanto opportuno adeguare tali valori al regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione, del 1° luglio 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94 (6), per tener conto di questi due elementi;

considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 del Consiglio (8), sopprime l'utilizzazione del coefficiente correttore applicabile al tasso di conversione e conseguentemente a tutti gli importi; che è quindi opportuno adeguare, a decorrere dal 1° febbraio 1995, gli importi che figurano nel regolamento (CEE) n. 1767/82 conformemente all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, il testo delle lettere c), d) e g) è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 è sostituito dall'allegato I A del presente regolamento, con effetto a decorrere dal 1° febbraio 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
(3) GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.
(4) GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.
(5) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(6) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 66.
(7) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(8) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO I

« ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Prelievo all'importazione in ECU/100 kg peso netto senza altra indicazione
c) ex 0406 90 02 ex 0406 90 04 ex 0406 90 18	Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, "Fromage Fribourgeois", Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine, aventi un tenore minimo di grassi, in peso, pari al 45 % della sostanza secca e di una maturazione di almeno diciotto giorni per quanto concerne il Vacherin Mont d'Or, di almeno due mesi per quanto concerne il " Fromage Frigoubreois" e di almeno tre mesi per gli altri : — in forma standard con crosta (2) a), di un valore frontiera (3) pari o superiore a 332,79 ECU e inferiore a 356,62 ECU per 100 kg peso netto — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte (4) con la crosta (2) a) almeno su un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (3) pari o superiore a 356,62 ECU e inferiore a 380,45 ECU/100 kg peso netto	Svizzera	18,13
d) ex 0406 90 03 ex 0406 90 05 ex 0406 90 06 ex 0406 90 18	Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, "Fromage Fribourgeois", Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine, aventi tenore minimo di materie grasse di 45 % in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno diciotto giorni per quanto concerne il Vacherin Mont d'Or, di almeno due mesi per quanto concerne il "Fromage Fribourgeois" e di almeno tre mesi per gli altri : — in forme standard con crosta (2) a), di un valore franco frontiera (3) uguale o superiore a 356,62 ECU/100 kg peso netto — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte (4), con la crosta (2) a) almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e di valore franco frontiera (3) uguale o superiore a 380,45 ECU/100 kg peso netto, — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte (4) di peso netto inferiore o pari a 450 g e di un valore franco frontiera (3) pari o superiore a 413,80 ECU/100 kg peso netto	Svizzera	9,07
g) ex 0406 90 21	Cheddar fabbricato con latte non pastorizzato, avente tenore minimo di materie grasse di 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera (1) pari o superiore, per 100 kg peso netto, a — 270,36 ECU per le forme intere standard (2) b), — 288,23 ECU per i formaggi di peso netto uguale o superiore a 500 g, — 300,14 ECU per i formaggi di peso netto inferiore a 500 g nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 750 t	Canada	12,09 »

ALLEGATO I A

« ALLEGATO I

	Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Prelievo all'importazione in ECU/100 kg peso netto senza altra indicazione
a)	0402 29 11 ex 0404 90 53 ex 0404 90 93	Latte speciale, detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti" (1), in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o pari al 27 %	Svizzera	43,80
b)	0406 20 10 0406 90 19	Formaggi di Glaris alle erbe (detti "Schabziger"), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	Svizzera	6 % del valore in dogana
c)	ex 0406 90 02 ex 0406 90 04 ex 0406 90 18	Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, "Fromage Fribourgeois", Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine, aventi un tenore minimo di grassi, in peso, pari al 45 % della sostanza secca e di una maturazione di almeno diciotto giorni per quanto concerne il Vacherin Mont d'Or, di almeno due mesi per quanto concerne il "Fromage Fribourgeois" e di almeno tre mesi per gli altri : — in forme standard con crosta (2) a), di un valore frontiera (3) pari o superiore a 401,85 ECU e inferiore a 430,62 ECU per 100 kg peso netto — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte (4) con la crosta (2) a) almeno su un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (3) pari o superiore a 430,62 ECU e inferiore a 459,39 ECU/100 kg peso netto	Svizzera	21,89
d)	ex 0406 90 03 ex 0406 90 05 ex 0406 90 06 ex 0406 90 18	Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, "Fromage Fribourgeois", Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine, aventi tenore minimo di materie grasse di 45 % in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno diciotto giorni per quanto concerne il Vacherin Mont d'Or, di almeno due mesi per quanto concerne il "Fromage Fribourgeois" e di almeno tre mesi per gli altri : — in forme standard con crosta (2) a), di un valore franco frontiera (3) uguale o superiore a 430,62 ECU/100 kg peso netto — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte (4), con la crosta (2) a) almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e di valore franco frontiera (3) uguale o superiore a 459,39 ECU/100 kg peso netto, — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte (4) di peso netto inferiore o pari a 450 g e di un valore franco frontiera (3) pari o superiore a 499,67 ECU/100 kg peso netto	Svizzera	10,95
g)	ex 0406 90 21	Cheddar fabbricato con latte non pastorizzato, avente tenore minimo di materie grasse di 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera (3) pari o superiore, per 100 kg peso netto, a — 326,47 ECU per le forme intere standard (2) b), — 348,04 ECU per i formaggi di peso netto uguale o superiore a 500 g, — 362,43 ECU per i formaggi di peso netto inferiore a 500 g nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 750 t	Canada	14,60

Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Prelievo all'importazione in ECU/100 kg peso netto senza altra indicazione
h) ex 0406 90 21	Cheddar in forme intere standard (2) a), avente tenore minimo di materie grasse di 50 %, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 9 000 t, di cui 6 500 t originarie della Nuova Zelanda e 2 500 t originarie dell'Australia	Australia Nuova Zelanda	18,11
i) 0406 90 01	— Cheddar e — altri formaggi destinati alla trasformazione (7), nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3 500 t, di cui 3 000 t originarie della Nuova Zelanda e 500 t originarie dell'Australia	Australia Nuova Zelanda	18,11
j) ex 0406 30 10	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati diversi dall'Emmental, dal Gruyère e dall'Appenzell e, se del caso, e a titolo addizionale, del Glaris alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto (5), di un valore franco frontiera (3) pari o superiore a 289,14 ECU per 100 g peso netto e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o pari al 56 %	Svizzera	43,80
m) ex 0406 90 25	Tilsit avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o pari a 48 %	Romania Svizzera	81,76
n) ex 0406 90 25	Tilsit avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, superiore al 48 %	Romania Svizzera	110,96
o) ex 0406 90 29	Kashkaval fabbricato esclusivamente con latte di capra, di una maturazione di almeno due mesi, di un tenore minimo di materie grasse, in peso, della sostanza secca del 45 % e di un tenore minimo, in peso, di sostanza secca del 58 %, in forme di peso netto massimo pari a 10 kg imballati o no in materiale di plastica	Bulgaria (6) Cipro Ungheria Israele Romania Turchia Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro, Serbia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia	67,19
p) 0406 90 31 0406 90 50	Formaggi fabbricati esclusivamente con latte di capra e di bufala, in recipienti contenenti salamoia o inoltre in otri di pelle di pecora o di capra	Bulgaria (6) Cipro Ungheria Israele Romania Turchia Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro, Serbia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia	67,19

	Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Prelievo all'importazione in ECU/100 kg peso netto senza altra indicazione
s)	ex 0406 90 39 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	— Jarlsberg, avente tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, e avente tenore, in peso, della sostanza secca di almeno il 56 %, di una maturazione di almeno 3 mesi : — in forme con crosta, da 8 a 12 kg, — in blocchi di forma rettangolare aventi peso netto inferiore o pari a 7 kg (4), — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto pari o superiore a 150 g e inferiore o pari a 1 kg (4), — Ridder, avente tenore minimo di materie grasse del 60 %, in peso, della sostanza secca e di una maturazione di almeno quattro settimane : — in forme con crosta da 1 a 2 kg — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte con crosta da almeno un lato, e peso netto pari o superiore a 150 g (4) originari della Norvegia nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 200 t (6)	Norvegia	66,41
u)	ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Tulum Peyniri, preparato con latte di pecora o di bufala, in imballaggi di plastica di contenuto non superiore a 10 kg	Turchia	67,19
v)	ex 0406 90 50 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Halloumi	Cipro	27,63

(1) Sono considerati come latti speciali detti "per lattanti" i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobici rivitalizzabili e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(2) a) Si considerano forme intere standard, con crosta, le forme aventi i seguenti pesi netti :

— Emmental :	da 60 a 130 kg inclusi,
— Gruyère :	da 20 a 45 kg inclusi,
— Sbrinz :	da 20 a 50 kg inclusi,
— Bergkäse :	da 20 a 60 kg inclusi,
— Appenzell :	da 6 a 8 kg inclusi,
— Fromage Fribourgeois :	da 6 a 10 kg inclusi,
— Tête de Moine :	da 0,700 a 4 kg inclusi,
— Vacherin Mont d'Or :	da 0,400 a 3 kg inclusi.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, la crosta è definita nel modo seguente :

"La crosta di questi formaggi è la parte esterna formatasi sulla pasta del formaggio e che presenta una consistenza nettamente più solida e un colore manifestamente più scuro".

b) Per quanto riguarda il Cheddar, si considerano forme intere standard :

— le forme aventi un peso netto di 33-44 kg inclusi,

— i blocchi di forma cubica o parallelepipeda aventi un peso netto uguale o superiore a 10 kg.

(3) Si considera valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore, eventualmente maggiorati di un importo forfettario che corrisponde alle spese di trasporto e di assicurazione fino al territorio doganale della Comunità.

(4) I blocchi di forma rettangolare o i pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte beneficiano della concessione soltanto se i loro imballaggi recano almeno le seguenti indicazioni :

— denominazione del formaggio,

— tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca,

— imballatore responsabile,

— paese d'origine del formaggio.

(5) L'espressione "condizionato per la vendita al minuto" si applica ai formaggi condizionati in imballaggi immediati di peso netto inferiore o uguale a 1 kg contenenti porzioni o fette aventi un peso netto unitario inferiore o uguale a 100 g.

(6) Per i formaggi fabbricati con latte di pecore originarie della Bulgaria è ammesso, fino al 30 giugno 1995, un tenore massimo del 3 % di latte vaccino.

(7) L'utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni comunitarie pertinenti. »